

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che istituisce un quadro per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

L'UNIONE EUROPEA («Unione» o «UE»), da una parte, e IL VIETNAM, dall'altra, di seguito denominate congiuntamente le «parti»,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, l'Unione europea può decidere di intraprendere operazioni di gestione delle crisi che possono comprendere i compiti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come deciso dal Consiglio.
- (2) Il Vietnam e l'UE riconoscono l'importanza della pace nel mondo per lo sviluppo di tutti gli Stati e ribadiscono l'impegno a contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza nel loro rispettivo vicinato e nel resto del mondo, in base ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
- (3) Le parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione nelle materie relative alla sicurezza e alla difesa e riconoscono che le capacità e competenze del Vietnam potrebbero essere impiegate nelle operazioni dell'UE di gestione delle crisi.
- (4) Il Vietnam e l'UE desiderano formalizzare le condizioni generali per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi in un accordo che istituisca un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché definire tali condizioni caso per caso per ciascuna operazione.
- (5) Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione né il fatto che il Vietnam deciderà caso per caso di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.
- (6) L'Unione deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Il Vietnam può accettare l'invito dell'Unione e offrire il suo contributo. In tal caso, l'Unione deciderà se accettare il contributo proposto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1***Decisioni relative alla partecipazione**

1. In seguito alla decisione dell'Unione di invitare il Vietnam a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, il Vietnam, in attuazione del presente accordo, comunica all'Unione europea la decisione della sua autorità competente relativa alla sua partecipazione, compreso il contributo proposto.
2. La valutazione da parte dell'Unione del contributo proposto dal Vietnam è condotta in consultazione con quest'ultimo.
3. L'Unione fornisce al Vietnam una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione il più presto possibile al fine di assistere il Vietnam nella formulazione della sua offerta.

4. L'Unione comunica per iscritto al Vietnam l'esito di tale valutazione e la sua decisione sul contributo che esso propone di apportare, al fine di assicurare la partecipazione del Vietnam conformemente alle disposizioni del presente accordo.
5. L'offerta del Vietnam a norma del paragrafo 1 e la sua accettazione da parte dell'UE a norma del paragrafo 4 costituiscono la base per l'applicazione del presente accordo a ciascuna specifica operazione di gestione delle crisi.
6. Il Vietnam può, di propria iniziativa o su richiesta dell'Unione e previa consultazioni tra le parti, ritirarsi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dalla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

Articolo 2

Quadro

1. Il Vietnam si associa alla pertinente decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'Unione condurrà un'operazione di gestione di una crisi, nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, a norma del disposto del presente accordo e di disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo del Vietnam a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione.

Articolo 3

Status del personale e delle forze del Vietnam

1. Lo status del personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi da parte del Vietnam è disciplinato dal pertinente accordo sullo status delle forze/della missione, se concluso, o da qualsiasi altro accordo tra l'Unione e lo Stato o gli Stati in cui è condotta l'operazione. Il Vietnam ne è informato.
2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui si svolge l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti del Vietnam.
3. Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, il Vietnam esercita la giurisdizione sul suo personale partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Qualora le forze del Vietnam operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'Unione europea, tale Stato membro può esercitare la giurisdizione nel rispetto degli accordi vigenti e/o futuri e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari nonché al diritto internazionale.
4. Il Vietnam è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
5. Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, derivanti dallo svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso. I casi di negligenza grave o di comportamento doloso sono risolti per via diplomatica tra le parti.

6. Il Vietnam si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato membro partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Vietnam e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

7. L'Unione si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione del Vietnam a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1. Il Vietnam adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio per la protezione delle informazioni classificate UE, contenute nella decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾, e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi o il capomissione dell'UE per le operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi.

2. Qualora le parti concludano un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, tale accordo si applica nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI CIVILI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi

1. Il Vietnam:

- a) garantisce che il personale da esso distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi effettui la propria missione conformemente:
 - i) alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - ii) al piano operativo;
 - iii) alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili;
 - iv) alle politiche eventualmente applicabili alle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi;
- b) informa il comandante dell'operazione civile a tempo debito di qualsiasi modifica del contributo fornito all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi.

2. Il personale distaccato dal Vietnam a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è sottoposto a un esame medico, a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni dalla propria autorità competente e fornisce una copia di tale certificazione.

3. Il personale distaccato dal Vietnam conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi.

Articolo 6

Catena di comando

1. Tutto il personale del Vietnam che partecipa a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi resta pienamente subordinato alle autorità nazionali del Vietnam.

2. Il comandante dell'operazione civile dell'UE esercita il controllo operativo su tutto il personale che partecipa a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi. Le disposizioni di attuazione a tal fine sono concordate, prima dello spiegamento, dal comandante dell'operazione civile dell'UE e dalle autorità del Vietnam.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU UE L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

3. Il comandante dell'operazione civile assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello strategico.
4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana.
5. Il Vietnam ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
6. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. Il Vietnam è competente ad avviare eventuali azioni, comprese azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e alle proprie politiche.
7. Un punto di contatto del contingente nazionale (*National Contingent Point of Contact* – «NPC») è nominato dal Vietnam per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione su questioni che riguardano l'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Vietnam.
8. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione previa consultazione del Vietnam, se contribuisce ancora all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 8, il Vietnam sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi, tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte del Vietnam sono regolate alle condizioni di cui all'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o a disposizioni alternative applicabili.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, anche con riguardo alle capacità proprie del Vietnam, e a seguito della decisione del Vietnam di partecipare a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, il Vietnam è pronto a contribuire al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi in questione.
2. Tale contributo al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
 - a) la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del Vietnam e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; o
 - b) la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Vietnam che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Vietnam non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio il Vietnam dai contributi finanziari per una specifica operazione civile dell'UE di gestione di una crisi se:

- a) l'Unione decide che il Vietnam fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione;
- o
- b) il Vietnam ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi del Vietnam al bilancio operativo di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi sono firmate dalle autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, le seguenti disposizioni riguardanti:

- a) l'importo del contributo finanziario in questione;
- b) le modalità di pagamento del contributo finanziario; e
- c) la procedura di audit.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi

1. Il Vietnam garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi effettuino la propria missione conformemente:

- a) alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) al piano operativo;
- c) alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili; e
- d) alle politiche eventualmente applicabili alle operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi.

2. Il Vietnam informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

3. Il personale distaccato dal Vietnam conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi.

Articolo 10

Catena di comando

1. Tutte le forze e il personale del Vietnam che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi restano pienamente subordinati alle autorità del Vietnam.

2. Il comandante dell'operazione dell'UE esercita il comando operativo e tattico e/o il controllo di tutte le forze e del personale degli Stati partecipanti a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi. Le disposizioni di attuazione a tal fine sono concordate, prima dello spiegamento, dal comandante dell'operazione dell'UE e dalle autorità del Vietnam.

3. Il Vietnam ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

4. Il comandante dell'operazione dell'UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione del Vietnam, il ritiro del contributo del Vietnam.

5. Un alto rappresentante militare (*Senior Military Representative* – «SMR») è nominato dal Vietnam per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Vietnam.

*Articolo 11***Aspetti finanziari**

1. Fatto salvo l'articolo 12 del presente accordo, il Vietnam sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio ⁽²⁾.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte del Vietnam sono regolate alle condizioni di cui all'accordo applicabile sullo status delle forze di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o a disposizioni alternative applicabili.

*Articolo 12***Contributo ai costi comuni**

1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, anche con riguardo alle capacità proprie del Vietnam, e a seguito della decisione del Vietnam di partecipare a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, il Vietnam è pronto a contribuire al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi in questione.
2. Tale contributo ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
 - a) la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l'RNL del Vietnam e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; o
 - b) la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Vietnam che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui alla lettera b) e il Vietnam fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è quello tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti il rapporto è quello tra l'insieme del personale fornito dal Vietnam e il totale dei membri del personale che partecipano all'operazione.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio il Vietnam dai contributi finanziari per una specifica operazione militare dell'UE di gestione di una crisi se:
 - a) l'Unione decide che il Vietnam fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione;
 - o
 - b) il Vietnam ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi del Vietnam ai costi comuni sono concluse tra le autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, le seguenti disposizioni riguardanti:
 - a) l'importo del contributo finanziario in questione;
 - b) le modalità di pagamento del contributo finanziario; e
 - c) la procedura di audit.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU UE L 84 del 28.3.2015, pag. 39).

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 13***Disposizioni di attuazione dell'accordo**

Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 4, eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.

*Articolo 14***Autorità competenti**

Ai fini del presente accordo, le autorità competenti del Vietnam sono il ministero della difesa nazionale del Vietnam, salvo diversamente notificato all'Unione europea.

*Articolo 15***Inadempienze**

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.

*Articolo 16***Composizione delle controversie**

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

*Articolo 17***Entrata in vigore, durata e denuncia**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo è riesaminato su richiesta di una delle parti.
3. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto concluso tra le parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
4. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dalle rispettive parti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2019, in duplice esemplare in lingua inglese e in lingua vietnamita, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Per l'Unione europea

*Per il governo della Repubblica socialista
del Vietnam*

**DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE CHE APPLICANO UNA DECISIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UE RELATIVA A UN'OPERAZIONE DELL'UE DI GESTIONE DI UNA CRISI CUI
PARTECIPA IL VIETNAM RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO DI
CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5**

«Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Vietnam cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Vietnam per le lesioni o il decesso di membri del loro personale, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

- siano stati causati da membri del personale, messo a disposizione dal Vietnam per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
 - risultino dall'uso di mezzi appartenenti al Vietnam, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale messo a disposizione dal Vietnam per l'operazione dell'UE di gestione di una crisi nell'utilizzare detti mezzi.».
-

**DICHIARAZIONE DEL VIETNAM RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI
INDENNIZZO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI STATO CHE PARTECIPA ALLE OPERAZIONI
DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5**

«Il Vietnam, avendo accettato di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni o il decesso di membri del suo personale, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
 - risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.».
-